

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI TORINO

Sezione lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Per: il sig. **Riccardo BASILE** (C.F. BSLRCR90D12G273Q) nata a Palermo il 12.04.1990 ed ivi residente alla Via Olivella n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. **Matteo RICCHIUTI** (C.F. RCCMTT83E02L628N) e dall'Avv. **Francesco Paolo ZANGARI** (C.F. ZNGFNC78E16L628T), entrambi del Foro di Vallo della Lucania, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, giusta procura rilasciata in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Vallo della Lucania alla Via A. De Hippolytis n. 15. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.matteoricchiuti@pec.it e avvfrancescozangari@pec.it)

-ricorrente-

contro: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Viale di Trastevere n. 76/A (00153 - RM) domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino** (C.F. 80101970012), in persona del l.r.p.t., con sede in Torino (TO - 10129) alla Via dell'Arsenale n. 21 (indirizzo p.e.c. estratto dal Registro PP.AA. *ads.to@mailcert.avvocaturastato.it*)

- resistente -

nonché nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE (C.F. 97613140017), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Corso Vittorio Emanuele II (10121 - TO), domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino** (C.F. 80101970012), in persona del l.r.p.t., con sede in Torino (TO - 10129) alla Via dell'Arsenale n. 21 (indirizzo p.e.c. estratto dal Registro PP.AA. *ads.to@mailcert.avvocaturastato.it*)

- ulteriore parte resistente -

e nei confronti di

I docenti inseriti nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) della Provincia di Torino di II fascia per le classi di concorso A028 e ADMM – Sostegno scuola secondaria di primo grado GPI, pubblicata il 30.08.2022, e che hanno ricevuto nomine con contratti a tempo determinato, a seguito dei bollettini di conferimento incarichi pubblicati il 30/08/2022 (1°



turno di nomine), 08/09/2022 (2° turno di nomine), 19/09/2022 (3° turno di nomine), 05/10/2022 (4° turno di nomine), 12/10/2022 (5° turno di nomine), 04/11/2022 (8° turno di nomine), 09/11/2022 (9° turno di nomine), 18/11/2022 (10° turno di nomine), 02/12/2022 (11° turno di nomine), 09/12/2022 (12° turno di nomine) limitatamente a coloro ivi individuati con posizioni con punteggio e posizione inferiori a quelli del ricorrente (posizione 1050 con punteggio 49, per la classe di concorso A-028 e posizione 4677 con punteggio 49, per la classe di concorso ADMM – sostegno scuola secondaria di I grado, relativa alle graduatorie incrociate) , come dettagliatamente elencati e specificati nell'allegato n. 17;

- ulteriori parti resistenti -

PREMESSA

1) Il sig. Riccardo Basile, è docente precario, in possesso di regolare titolo di accesso per le seguenti classi di concorso A028 – Matematica e Scienze, A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche;

2) Nel rispetto dei termini e dei modi previsti dalla O.M. n. 112 del 06.05.2022 (art. 7) (*all.n.1*) e successivo avviso di cui alla Nota Ministero dell'Istruzione n. 18095 dell'11.05.2022 (*all.n.2*), l'istante, in data 28.05.2022, ha presentato istanza finalizzata all'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto GPS di II Fascia, istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 3.5.1999 n. 124, per le supplenze di scuola secondaria di I e II grado, nella Provincia di Torino (*all.n.3*);

3) Il Prof. Basile, in data 08.08.2022, nei termini e nei modi prescritti dalla Nota del Ministero dell'Istruzione n. 28656 del 01.08.2022 (*all. n. 4*), ha quindi presentato apposita istanza per la partecipazione alle procedure di attribuzione del/dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche, in relazione alle scuole e ai distretti ivi specificati, limitatamente alla classe di concorso **ADMM (sostegno nella scuola secondaria di I grado – GPS incrociate) e A028 (Matematica e Scienze)** (*all. n. 5*);

4) a seguito della pubblicazione delle predette GPS le scuole secondarie di I grado della Provincia di Torino, il ricorrente è stato collocato in seconda fascia:

- in posizione 1050 con punteggio 49, per la classe di concorso A-028 (come risulta dalla stampa della pagina internet estratta dalla posizione personale del ricorrente il 12/12/2022 sul sito del Ministero dell'Istruzione, che si produce pure quale all.to n. 6. Si produce altresì la



graduatoria – pure quale all.to n. 6 - che riporta, del file excel pubblicato il 30.08.2022, solo la classe di concorso A-028 per ragioni di dimensione di file. Tale graduatoria, come pubblicata il 30.08.2022, a differenza dell'estratto della posizione personale del ricorrente, riporta il nominativo del ricorrente in posizione n. 1051, una differenza di una unità sicuramente dovuta ad un assestamento e comunque ininfluenza ai fini del presente ricorso, essendo tra l'altro il punteggio sempre lo stesso. La graduatoria è comunque consultabile nella sua interezza sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte);

- in posizione 4677 con punteggio 49, per la classe di concorso ADMM – sostegno scuola secondaria di I grado, relativa alle graduatorie incrociate, come pure risulta dalla stampa della pagina internet estratta dalla posizione personale del ricorrente il 12/12/2022 sul sito del Ministero dell'Istruzione, che si produce pure quale all.to n. 6;

5) successivamente sono stati pubblicati una serie di bollettini, per la convocazione e attribuzione degli incarichi in favore di persone aspiranti con punteggio e posizione inferiore alla ricorrente, e segnatamente come appresso specificato:

- **PRIMO** bollettino del 30.08.2022 (all. n. 7). Con tale bollettino vengono eseguite:

a) le nomine delle posizioni dalla n. 10 alla n. 11080 della GPS Incrociate Sostegno II Fascia per la classe di concorso ADMM. In tal caso vengono eseguite n. 2 nomine di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello del ricorrente (8289, con punteggio di 32 e 8734, con punteggio di 30) relative a rispettivi contratti fino a termine attività didattiche in relazione alla stessa scuola (TOMM83801V - I.C. VOLVERA - CAMPANA) che pure era stata oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore (4677 con punteggio 49), come di seguito riportato, per estratto:

Classe di concorso	Tipo graduatoria	Fascia	Posizione	Punteggio	Codice scuola	Denominazione scuola	Tipo contratto
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	GPI	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	8289	32	TOMM83801V	I.C. VOLVERA - CAMPANA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	GPI	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	8734	30	TOMM83801V	I.C. VOLVERA - CAMPANA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

- **SECONDO** bollettino del 08.09.2022 (all. n. 8). Con tale bollettino vengono eseguite:



a) le nomine delle posizioni dalla n. 4898 alla n. 5197 della GPS Incrociate Sostegno II Fascia per la classe di concorso ADMM. In tal caso vengono eseguite n. 13 nomine di docenti con posizioni (e correlativi punteggi) inferiori a quello del ricorrente, relativi a contratti fino a termine attività didattiche o annuali, in relazione alle stesse scuole pure oggetto di preferenza da parte dell'istante;

b) le nomine delle posizioni della GPS II Fascia per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze. In tal caso è stata eseguita n. 1 nomina di docente con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello del ricorrente, relativo a contratto annuale, in relazione alla stessa scuola pure oggetto di preferenza da parte dell'istante

Il tutto come di seguito riportato per estratto:

Classe di concorso	Tipo graduatoria	Fascia	Posizione	Punteggio	Codice scuola	Denominazione scuola	Tipo contratto
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	GPI	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	4915	47	TOMM8A5016	I.C. Nichelino I – Manzoni	Fino a termine a.d.
Idem	Idem	idem	4938	47	TOMM81701T	I.C. Pacinotti – Pacinotti	idem
Idem	Idem	Idem	4982	46,5	TOMM8A5016	I.C. Nichelino I – Manzoni	Idem
Idem	Idem	Idem	4989	46,5	TOMM8BP01C	I.C. Pinerolo III – Lidia Poet	Idem
Idem	Idem	Idem	5008	46,5	TOMM83801V	I.C. VOLVERA - CAMPANA	Idem
Idem	Idem	Idem	5020	46,5	TOMM82001N	I.C. Salvemini – Colombo	Idem
Idem	Idem	Idem	5034	46	TOMM82001N	I.C. Salvemini – Colombo	Idem
Idem	Idem	Idem	5049	46	TOMM89601V	I.C. Beinasco – Gobetti	idem
Idem	Idem	Idem	5054	46	TOMM8AE016	I.C. Piossasco I – Via Volvera	annuale
Idem	Idem	Idem	5066	46	TOMM8AJ01V	I.C. Orbassano II – L. Da Vinci	Fino a termine a.d.
Idem	Idem	Idem	5121	45,5	TOMM8BP01C	I.C. Pinerolo III – Lidia Poet	annuale
Idem	Idem	Idem	5124	45,5	TOMM8BP01C	I.C. Pinerolo III	annuale



						– Lidia Poet	
Idem	Idem	Idem	5151	45	TOMM84301A	I.C. Luserna S.G. – De Amicis	Fino a termine a.d.

Classe di concorso	Tipo graduatoria	Fascia	Posizione	Punteggio	Codice scuola	Denominazione scuola	Tipo contratto
A028	GPS	GPS II Fascia	1111	46	TOMM86701V	I.C. GRUGLIASCO DI NANNI- E.UNITA	annuale

- TERZO bollettino del 19.09.2022 (all. n. 9). Con tale bollettino vengono eseguite

a) ulteriori nomine in relazione alle GPS Incrociate Sostegno II Fascia per la classe di concorso ADMM, ed in particolare, per quanto in questa sede rileva, viene eseguita n. 1 nomina di docente con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello del ricorrente, relativo a contratto annuale, in relazione alla stessa scuola pure oggetto di preferenza da parte dell'istante;

b) le nomine delle posizioni della GPS II Fascia per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze. In tal caso sono state eseguite n. 2 nomine in favore di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello del ricorrente, relative fino al termine delle attività didattiche, in relazione alla stessa scuola pure oggetto di preferenza da parte dell'istante

Il tutto come appresso riportato per estratto

Classe di concorso	Tipo graduatoria	Fascia	Posizione	Punteggio	Codice scuola	Denominazione scuola	Tipo contratto
ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	GPI	GPS Incroci ate Sosteg no Fascia 2	5199	45	TOMM82001N	I.C. Salvemini – Colombo	Fannuale

Classe di concorso	Tipo graduatoria	Fascia	Posizione	Punteggio	Codice scuola	Denominazione scuola	Tipo contratto
A028	GPS	GPS II Fascia	1205	43	TOMM8BJ02E	I.C. Pinerolo II – Abbadia Alpina	Fino a termine a.d.



A028	GPS	GPS II Fascia	1209	43	TOMM8BN0 2T	I.C. Pinerolo IV – V. Giov. XXIII	Fino a termine a.d.
------	-----	------------------	------	----	----------------	---	---------------------------

Il ricorrente è stato poi illegittimamente scavalcato anche con riferimento a tutti i successivi bollettini pubblicati, e quindi in relazione al **QUARTO** bollettino del 05.10.2022 (all. n. 10) e ai successivi turni di nomine (il **QUINTO**, l'**OTTAVO**, il **NONO**, il **DECIMO**, l'**UNDICESIMO** e il **DODICESIMO** pubblicato da ultimo il 12/12/2022, prodotti rispettivamente quale allegati nn. 11, 12, 13, 14, 15 e 16), e ciò sia con riferimento alla classe di concorso ADMM – sostegno scuola secondaria di I grado, sia con riferimento alla classe di concorso A028, essendo state attribuite le nomine in modo illegittimo a chi (come per gli estratti sopra richiamati di cui ai precedenti bollettini) aveva ed ha un punteggio inferiore a quello del prof. Basile, con grave pregiudizio dei propri diritti.

6) quindi, a seguito della pubblicazione di ben dieci bollettini di conferimento di nomine (dal 30.08.2022 al mese di dicembre 2022), ad oggi, il Prof. Riccardo Basile non è stato aggiudicatario di alcuna nomina relativa alle classe di concorso e alle sedi da egli indicate, dovendosi riscontrare che, come sopra evidenziato e debitamente documentato, numerosi docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla sua, hanno ottenuto incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche nelle stesse sedi dal ricorrente indicate.

7) Come si specificherà pure *infra*, le sedi e i contratti assegnati ad altri docenti, con punteggio e posizione più bassi di quelli del ricorrente, pure evidenziati nei bollettini, sono compiutamente raggruppati ed elencati all'interno del documento n. 17;

8) si segnala infine, che al ricorrente è stato assegnato, con nomina dalle graduatorie di istituto, un periodo di docenza per una supplenza di poco più di un mese dal 12/10/2022 sino 01/12/2022 presso l'Istituto Comprensivo IC Pinerolo III Pinerolo TOIC8BP00B (cfr. attestazione, all. n. 18), situazione questa, certamente non incompatibile con l'incarico annuale o fino alla fine delle attività didattiche di cui alle GPS di cui è causa, e che, anche in relazione a futuri ed eventuali incarichi di supplenza brevi, potrà essere rifiutata legittimamente in favore di un contratto annuale o fino a fine a.d. di cui alla pure invocata tutela cautelare



Ebbene tutto quanto sopra premesso e considerato, la mancata nomina del Prof. Riccardo Basile nella classe di concorso e per le sedi dallo stesso indicate nella Provincia di Torino, e quindi il mancato incarico mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato annuale o comunque sino al termine delle attività didattiche, costituisce una illegittima compromissione dei diritti del ricorrente, il quale quindi chiede che gli venga riconosciuto giudizialmente il diritto ad essere assunto per l'intera annualità o fino alla fine delle attività didattiche, disapplicati i bollettini di nomina GPS II fascia della Provincia di Torino come sopra richiamati, in ossequio alla graduatoria e alle preferenze e scelte rese, invocando altresì, all'uopo, la tutela cautelare ricorrendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, nonché la richiesta di risarcimento del danno, e ciò per i seguenti:

MOTIVI

I - DIRITTO DEL RICORRENTE AD ESSERE DESTINATARIO DI INCARICO ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN RELAZIONE ALLA GPS DI SECONDA FASCIA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO DELLA PROVINCIA DI TORINO. ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DEL RICORRENTE.

a) Necessaria premessa. Normativa di riferimento e possesso dei requisiti del Prof. Riccardo Basile

Con O.M. 116 del 06.05.2022¹ il Ministero dell'Istruzione – per quanto in questa sede rileva – ha previsto una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata, in quanto l'assegnazione degli stessi è affidata a un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

Come previsto da tale Ordinanza la stipula dei contratti a tempo determinato avviene subordinatamente alle immissioni in ruolo e all'assegnazione al personale docente di ruolo delle dotazioni organiche e comunque alle modalità di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3.

Difatti il comma 4, del citato art. 2 testualmente prescrive che: *"In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti*

¹ Come previsto dall'art. 1, tale O.M. *"disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*.



d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti”.

Il successivo comma 5 prevede che ai fini dell'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle summenzionate lettere a) e b) del citato comma 4, subordinatamente all'utilizzo delle GAE (e quindi in caso di incapacienza ed esaurimento delle stesse), *“si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3”.*

L'art. 3, da ultimo citato, ai commi nn. 1 e 2, espressamente prevede che prevede che: *“1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.”*

Il successivo comma 3 prevede che l'aggiornamento e i nuovi inserimenti in GPS, le posizioni e i punteggi e le precedenzae, sono determinati *“sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”.* Tale articolo 3, in sintesi, per quanto in questa sede rileva, prevede che:

- i titoli dichiarati dall'aspirante nell'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione;
- Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce. In relazione alla seconda fascia e alle classi di concorso di cui alla Tabella A (in cui rientra la ricorrente in relazione alla classe di concorso A-045), essa è costituita dai soggetti in possesso, alternativamente, di uno sei seguenti requisiti:



possezzo 24 CFU/CFA nelle materie pedagogiche, abilitazione su altra classe di concorso, precedente inserimento nella seconda classe di concorso (cfr. *art. 3, comma 9, lett.b, sub. i*).

Vengono poi richiesti quali requisiti generali tra cui la cittadinanza italiana (art. 6).

Ebbene, come emerge dalla documentazione in atti, il ricorrente era (all'atto della domanda) ed è tutt'ora, come pure dichiarato nella domande allegate del 28.05.2022 e del 08.08.2022, in possesso di regolare titolo di accesso per la classe concorsuale A028 - e quindi di accesso anche alle graduatorie incrociate di cui alla classe di concorso su sostegno ADMM - e degli ulteriori titoli di ammissione e non, valutati ai fini del punteggio nonché i titoli di servizio dichiarati pure nella domanda del 28.05.2022 (cfr. *all. n. 19*, comprensivo della dichiarazione dei titoli di servizio del 04.07.2022 e dei contratti di lavoro relativi al servizio prestato nel precedente anno): il Prof. Basile, infatti, ha quindi già ricevuto, in passato, per l'a.s. 2021/2022, incarichi di supplenza con contratto a tempo determinato nella classe di concorso A028.

Ad ogni buon conto, la valutazione sulla sussistenza dei titoli di accesso e la valutazione dei titoli ai fini dell'attribuzione del punteggio è già stata positivamente eseguita dal Ministero e Ufficio scolastico resistenti, in quanto il prof. Basile è stato evidentemente e validamente inserito nelle graduatorie GPS di II fascia, con il corretto punteggio di 49 punti.

Tanto evidenziato, con riferimento specifico alla procedura di nomina del docente da GPS II fascia si evidenzia ulteriormente quanto appresso.

L'istante, come documentato, ha presentato le istanze di inserimento/aggiornamento nella graduatoria GPS, in ottemperanza e nei modi previsti dall'art. 7 dell'OM 116 del 06.05.2022 e quindi mediante la procedura informatica.

In particolare, l'istante ha depositato l'istanza di aggiornamento/inserimento in GPS per la Provincia di Torino il 28.05.2022, quindi nel termine di cui all'avviso NOTA 18095 dell'11.05.2022, emessa in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022, indicando, tra le altre cose, come evidenziato, i titoli di accesso richiesti, i titoli di servizio e valutabili.

La ricezione da parte del sistema del M.I., e quindi l'invio entro i termini, sono attestati dalla presenza di un numero protocollo rilasciato sulla domanda e dalla data di presentazione ivi contenuta (cfr. *all.ti 3 e 5*).



Come previsto dall'art. 12 dell'OM in esame, il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche avviene con modalità informatizzata. Ivi si specifica che hanno diritto a conseguire le supplenze *“esclusivamente gli aspiranti [...] che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero”*

L'art. 12, comma 3, prevede che *“Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”*. Il successivo comma 4 precisa i casi in cui debba considerarsi rinunciatario un aspirante, ovvero nel caso in cui non sia presentata l'istanza (di conferimento incarico) e *“la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”*, limitatamente alle preferenze non espresse. *“Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”* (art. 12, comma 4)

Ebbene il prof. Basile, come evidenziato nelle premesse, ha fatto domanda di attribuzione dell'incarico di cui all'art. 12 citato entro il termine del 08.08.2022, come da domanda che si allega, effettuando le preferenze per il tipo di contratto, per le sedi e tipologia di posto in relazione alla sua classe di concorso.

Da un esame di detta domanda non pare sussistono ragioni di esclusione o per le quali al ricorrente debbano essere preferiti aspiranti in graduatoria con punteggio e posizioni più bassi, come accaduto, se si considera che detti aspiranti sono stati preferiti proprio in relazione alle stesse ed identiche preferenze pure fatte dall'istante per la sede, il tipo di posto e classe di concorso.

Non v'è motivo alcuno per quale si possa considerare legittimamente scavalcato il ricorrente!



Ebbene, con riferimento agli incarichi attribuiti con i bollettini a far data dal 30.08.2022, quindi sin dal bollettino n. 1, e a seguire con i bollettini richiamati in premessa, lo scavalco del ricorrente è del tutto arbitrario e privo di giustificazione, e quindi errato ed illegittimo.

In particolare, il ricorrente è stato immotivatamente ed illegittimamente scavalco dai seguenti nominativi e per le posizioni di cui p alla tabella prodotta quale allegato n. 17 e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente ricorso, e ciò sia con riferimento alla classe di Concorso ADMM – Sostegno (Primo bollettino) che con riferimento anche alla classe di concorso A028, poi, nei bollettini successivi.

Si potrà notare, infatti, non solo la posizione in graduatoria e il punteggio del ricorrente superiore a quello dei colleghi a cui è stato attribuito l'incarico, ma anche l'identità della scuola e della tipologia di contratto oggetto di preferenza da parte della ricorrente.

Nessun rilievo ha poi (come per alcuni dei casi summenzionati) il cronologico della preferenza indicato nella domanda, in quanto da nessuna parte della normativa in esame risulta che debba essere preferito per l'attribuzione in relazione a una scuola e a un tipo di contratto chi, pur avendo un punteggio e posizioni inferiori, abbia espresso la preferenza per una scuola con un numero di cronologico più basso nella sua domanda. Sarebbe d'altronde del tutto irragionevole.

L'esclusione del ricorrente dalle attribuzioni degli incarichi annuali o fino a fine attività didattiche appare essere quindi illegittima ed ingiustificata.

Né tantomeno potrebbe essere considerato l'istante come rinunciatario per non aver inserito il tipo di posto, e ciò per una serie di concomitanti ragioni:

a) da un esame della norma di riferimento (art. 12, comma 4, OM citata), non pare siano state commesse omissioni e/o errori tali da inficiare la domanda di preferenza o da far considerare l'istante come rinunciatario.

Ivi è infatti specificato che costituisce rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto e, nel secondo periodo dello stesso comma, che *"Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza"*.



Dalla lettura della disposizione appare evidente che l'ipotesi di esclusione (rinuncia) debba essere limitata alle domande prive dell'indicazione di sede, di classe di concorso e di tipologie di posto, congiuntamente: circostanza evidentemente non ricorrente nel caso in esame.

b) Quanto alle preferenze relative alla classe A028 (numero d'ordine dal n. 46) – situazione residuale, in quanto il diritto dell'istante è stato leso già in precedenza e in relazione alla classe di concorso sul sostegno - per mero scrupolo si evidenzia che la mancata indicazione del Tipo di posto, da un lato, è coerente con la norma summenzionata in quanto per essere considerati rinunciatari devono essere omesse congiuntamente anche la sede e la classe di concorso, e dall'altro, si evidenzia che all'atto della compilazione on-line della domanda all'istante non era dato scegliere l'opzione riferita al tipo di posto. D'altronde esaminando la "Guida Rapida - operativa" (all. n. 20) messa a disposizione dallo stesso Ministero dell'Istruzione si afferma che la scelta del Tipo posto è limitata *"solo per la scuola dell'infanzia e primaria"*.

E' evidente che non può e non deve essere una tale circostanza impeditiva dell'attribuzione della nomina alla ricorrente in relazione alla c.d.c. A028, fermo restando che il ricorrente in ogni caso ha diritto prioritario all'assegnazione di un contratto a tempo determinato sul sostegno in linea con le preferenze rese e con le disponibilità di posto disattese, già al 30.08.2022.

II - Ulteriori profili di illegittimità della omessa attribuzione dell'incarico in favore della ricorrente.

a) In ogni caso, si evidenzia inoltre come sia la giurisprudenza amministrativa che di merito evidenziando la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ha tuttavia precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia: *a)* la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; *b)* l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; *c)* la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020, Tribunale di Frosinone 11/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 11/02/2022).



Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non pare siano stati assicurati, emergendo invero che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti - la ricorrente - incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.

b) D'altronde allo stato non sono comprensibili le ragioni per le quali l'istante non sia stato chiamato per l'attribuzione dell'incarico addirittura dopo alcune chiamate/bollettini che hanno visto lo scorrimento ulteriore della graduatoria.

Sarebbe evidente, infatti, la illegittimità dell'operato di parte resistente mediante il sistema informatico/algoritmo utilizzato, laddove dovesse emergere, come in realtà pare essere, che, nell'emissione dei bollettini non si sia ripartiti dal suo nominativo (quello del ricorrente) per i successivi turni di nomina per conferire ulteriori supplenze per disponibilità sopraggiunte per le medesime classi di concorso.

Anche sotto tale profilo la condotta e/o il funzionamento dell'algoritmo pare essere del tutto errato ed illegittimo.

III – RICHIESTA DISAPPLICAZIONE OM 112/2022.

Come illegittimo, e quindi da disapplicare, è l'OM 112 del 2022, nella parte in cui all'art. 12, comma 11, dispone testualmente che *"Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento"*.

Anche in questo caso tale disposizione pare limitare l'ambito di applicazione a chi volontariamente ha rinunciato all'assegnazione, e non a chi viene considerato rinunciatario (ipotesi che comunque si ripete non essere sussistente).

Ad ogni buon conto, tale disposizione si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e segnatamente con il **principio del merito** proprio delle procedure concorsuali che, come affermato dalla giurisprudenza, impone di privilegiare criteri di selezione meritocratica. Come affermato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. ex pluribus sentenza n. 41 del 2011), *"il*



principio del merito è posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”.

La norma in esame, difatti, si pone in posizione di evidente contrasto con il predetto principio che trova espressione nella Costituzione negli artt. 3, 51 e 97. Appare davvero irragionevole, ponendo un sacrificio inaccettabile al principio del merito, la disposizione summenzionata nella parte in cui, non consente di ripartire con lo scorrimento della graduatoria dalla posizione dell’aspirante (che nella prima fase di attribuzione non aveva scelto la sede per la quale è stata data la nomina), con partecipazione ad ulteriore fase di attribuzione, nel caso sopraggiungano disponibilità di posti in relazione a scuole per le quali esso aspirante ha invece indicato la sede.

Ragion per cui, subordinatamente ai precedenti motivi si fa istanza affinché previa disapplicazione dell’OM n. 112 del 06.05.2022, venga dichiarata la illegittimità dell’operato dei resistenti, con conseguente attribuzione dell’incarico in favore della ricorrente.

In ordine all’illegittimo funzionamento dell’algoritmo delineato dall’OM citato e, segnatamente, in ordine alla illegittima preferenza nell’attribuzione dell’incarico in favore di chi ha un punteggio più basso, si è già pronunciato l’Ill.mo Tribunale di Torino con ordinanza cautelare del 09.12.2022 nonché anche il Tribunale di Velletri con ordinanza n. 5211 del 07.12.2022, i quali si sono espressi in ordine alla violazione del principio del merito derivante dal meccanismo errato di cui all’OM 112 del 06.05.2022 e relativo algoritmo.

IV – INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO E DELLA SEDE DI SPETTANZA DELLA RICORRENTE.

Come in precedenza evidenziato nelle tabelle sopra riportate, al ricorrente è stato illegittimamente negato il diritto a vedersi destinatario dell’attribuzione/nomina per una serie di incarichi che invece sono stati attribuiti a docenti con punteggio e posizione nettamente inferiori.

Lo scorrimento ordinario e normale della graduatoria, avrebbe comportato in favore del ricorrente l’attribuzione degli incarichi, nei istituti con i tipi di contratto/cattedra, indicati nella più volte richiamata tabella di cui all’allegato n. 17.

VI – ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

Come noto e pure previsto dall’O.M. n. 112 del 2022, l’attribuzione delle supplenze annuali, avvengono in relazione ai posti che si sono resi vacanti o disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, mentre per le



attribuzioni di supplenze fino al termine delle attività didattiche, in relazione a posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

L'ultimo bollettino che utilmente poteva determinare l'attribuzione dell'incarico in favore della ricorrente, è il bollettino n. 12 pubblicato il 02/12/2022.

Ciò lascia presumibilmente intendere che difficilmente potranno esservi ulteriori chiamate per l'istante, visto non solo il tempo trascorso ma l'illegittimo criterio utilizzato, il che determina una inaccettabile e non condivisibile perdita economico-lavorativa-professionale, quindi sia sotto il profilo del mancato guadagno della retribuzione che avrebbe percepito sia sotto il profilo della mancata assegnazione dei 12 punti utili alla carriera professionale.

Si chiede quindi prioritariamente in via cautelare, che all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, Voglia ordinare al Ministero dell'Istruzione l'attribuzione al ricorrente di un incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi dallo stesso indicate nella domanda inviata, sussistendo a pieno titolo il *fumus boni iuris* per le ragioni esposte ed evidenziate nel presente ricorso, mentre con riferimento al *periculum in mora*, come pure evidenziato in casi simili (cfr. ex pluribus, Tribunale di Frosinone ordinanza dell'11.02.2022), vista la situazione attuale di inoccupazione della ricorrente e il suo diritto a vedersi attribuito un incarico annuale, *il perpetrarsi della estromissione di fatto dalla intera procedura di reclutamento per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente. Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento.*

Sempre in ordine al *periculum in mora* il Tribunale di Velletri con la sentenza citata del 07.12.2022 ha affermato che *"l'attesa della definizione di un ordinario giudizio determinerebbe un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito."*



D'altronde l'assenza di disponibilità economiche sulle quali la ricorrente aveva legittimamente confidato all'indomani della pubblicazione delle graduatorie, se si considera che nell'anno precedente è parimenti stato destinatario di incarichi protrattisi per quasi tutto l'anno (da novembre a giugno), pone il ricorrente nella posizione di disagio, anche con riferimento alle necessarie spese e costi della vita

VII – DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER I PERIODI PREGRESSI NON LAVORATI A.S. 2022/2023.

Alla luce di quanto evidenziato è evidente che l'illegittima condotta tenuta dal Ministero resistente ha determinato un danno al ricorrente, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante.

In particolare, il ricorrente, previo accertamento del suo diritto ad essere destinatario di attribuzione di incarico annuale o fino a fine attività didattiche per le ragioni di cui è causa e conseguente condanna del Ministero all'attribuzione dell'incarico conseguente, ha altresì diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione non percepita a far data dal 30.08.2022 (data del primo conferimento di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque dalla eventuale differente data di decorrenza che sarà individuata dall'Ill.mo Giudicante (nel caso, in relazione ai bollettini successivi) e sino alla data di attribuzione del nuovo incarico, detratta la retribuzione netta percepita in occasione del servizio prestato come supplente dal 12.10.2022 al 01.12.2022.

Allo stesso modo, il ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio che gli sarebbe stato assegnato nella misura che sarebbe maturata alla data di decorrenza di cui sopra e sino all'attribuzione dell'incarico invocata in via cautelare.

VIII – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN VIA SUBORDINATA.

Nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenga di non condannare il Ministero resistente all'attribuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, per le ragioni di cui in narrativa, è evidente comunque che il prof. Basile si sia visto privato della possibilità di conseguire la retribuzione che legittimamente gli sarebbe spettata nonché il punteggio correlato all'attività di insegnamento che gli è stato impedito di svolgere, e segnatamente il punteggio massimo attribuibile per l'intero anno o comunque per un periodo superiore a 166 giorni, detratti eventuali punteggi che saranno acquisiti per effetto di eventuali supplenze future che l'istante sarà chiamata ad effettuare.



Quindi subordinatamente, e sempre previo accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, si chiede che il Ministero resistente venga condannato:

- a risarcire il ricorrente in misura corrispondente alla retribuzione che gli sarebbe dovuta per l'incarico annuale e/o fino a fine servizio, detratte eventuali somme che gli saranno eventualmente riconosciute per retribuzione in vista di eventuali incarichi di supplenza brevi nonché la retribuzione netta già percepita in forza di incarichi brevi di supplenza;
- a riconoscere ed attribuirle il punteggio correlato all'attività di insegnamento che gli è stato impedito di svolgere, e segnatamente il punteggio massimo attribuibile per l'intero anno o comunque per un periodo superiore a 166 giorni (12 punti), detratti eventuali punteggi che saranno acquisiti per effetto di eventuali supplenze future che l'istante sarà chiamato ad effettuare.

Tanto premesso e considerato, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., il prof. Riccardo Basile, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

Che l'On.le Tribunale Ordinario di Torino - sezione lavoro - Giudice a designarsi, previa fissazione dell'udienza di discussione della presente, ai sensi degli artt. 409 e ss, 669 bis e 700 c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Preliminarmente in via cautelare inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, previa eventuale disapplicazione dei bollettini di nomina nell'ambito della Provincia di Torino come richiamati in premessa, nonché dell'O.M. n. 112 del 2022, per le ragioni di cui in narrativa, **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t. e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del l.r.p.t., di attribuire al ricorrente un incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi dallo stesso indicate nella domanda inviata con istanze on line del 08.08.2022, in relazione alla classe di concorso ADMM o A028, coincidenti, o meno, con gli incarichi indicati e descritti in premessa in relazione ai bollettini ivi richiamati, nonché riportati e riassunti nella tabella allegato 17 del ricorso,

Nel merito:



*B) previa eventuale disapplicazione dell'O.M. 116/2012 e disapplicazione dei bollettini di nomina nell'ambito della Provincia di Torino come richiamati in premessa in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, nonché riassunte e riportate nella tabella allegato 17, **accertare e dichiarare** che il ricorrente Riccardo Basile ha diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi dallo stesso indicate nella domanda inviata con istanze on line del 08.08.2022, in relazione alla classe di concorso ADMM o A028, coincidenti, o meno, con gli incarichi indicati e descritti in premessa in relazione ai bollettini ivi richiamati, nonché riportati e riassunti nella tabella allegato 17 del ricorso, con decorrenza dal 30.08.2022 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini, e per l'effetto:*

*- **condannare**, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive prerogative e/o competenze, all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi dallo stesso indicate nella domanda inviata con istanze on line del 08.08.2022, in relazione alla classe di concorso ADMM o A028, coincidenti, o meno, con gli incarichi indicati e descritti in premessa in relazione ai bollettini ivi richiamati, nonché riportati e riassunti nella tabella allegato 17 del ricorso,*

*- **condannare** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e/o l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative, al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che il ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal 30.08.2022 (data del primo conferimento di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà riconosciuta giudizialmente, e sino alla data di attribuzione del nuovo incarico per effetto della invocata tutela cautelare, detratta la retribuzione che ha e/o avrà medio tempore eventualmente percepito per incarichi temporanei di docenza a tempo determinato, nonché a riconoscere ed attribuire al medesimo ricorrente, il punteggio correlato all'attività di insegnamento che gli è stata impedita per il periodo pregresso di cui alle decorrenze di cui sopra, detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi;*



*C) IN SUBORDINE, nell'ipotesi in cui non venga concessa l'invocata tutela cautelare e quindi assegnato medio tempore il contratto invocato, PREVIO ACCERTAMENTO, del diritto del ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi dallo stesso indicate nella domanda inviata con istanze on line del 08.08.2022, in relazione alla classe di concorso ADMM o A028, coincidenti, o meno, con gli incarichi indicati e descritti in premessa in relazione ai bollettini ivi richiamati, nonché riportati e riassunti nella tabella allegato 17 del ricorso, con decorrenza dal 30.08.2022 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini, con eventuale disapplicazione dell'OM richiamata e dei bollettini emessi in pregiudizio dell'istante come sopra specificato, **CONDANNARE** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative:*

- al risarcimento del danno in favore del ricorrente, in misura corrispondente alla retribuzione che le sarebbe dovuta per l'incarico annuale e/o fino a fine servizio, detratte eventuali somme che gli saranno eventualmente riconosciute per retribuzione netta in vista di eventuali incarichi futuri e/o di incarichi ricevuti;*
- nonché a riconoscere ed attribuire al medesimo ricorrente, il punteggio correlato all'attività di insegnamento che gli è stato impedito di svolgere, e segnatamente il punteggio massimo attribuibile per l'intero anno o comunque per un periodo superiore a 166 giorni (12 punti), detratti eventuali punteggi che saranno acquisiti per effetto di supplenze svolte, in svolgimento o eventuali supplenze future;*

*D) **condannare** il Ministero resistente, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari”.*

In via istruttoria, con riserva di integrare nei modi e tempi di legge, laddove necessario, si producono i seguenti documenti:

- 1) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022;
- 2) Nota Ministero dell'Istruzione dell'11.05.2022;
- 3) domanda di inserimento aggiornamento GPS del 28.05.2022 protocollata;
- 4) Nota Ministero Istruzione n. 28656 del 01.08.2022;



- 5) domanda GPS del 08.08.2022 Riccardo Basile – preferenze debitamente protocollata;
- 6) graduatoria GPS II fascia per la Provincia di Torino pubblicata il 30.08.2022, limitatamente a classe di concorso A028 e stampa certificazione *on line* del 12.12.2022 riportante posizione e punteggio A028 e ADMM GPS Incrociate.
- 7) bollettino n. 1 del 30.08.2022 pubblicato;
- 8) bollettino n. 2 del 08/09/2022 pubblicato;
- 9) bollettino n. 3 del 19/09/2022 pubblicato;
- 10) bollettino n. 4 del 05/10/2022 pubblicato;
- 11) bollettino n. 5 del 12/10/2022 pubblicato;
- 12) bollettino n. 8 del 04/11/2022 pubblicato;
- 13) bollettino n. 9 del 09/11/2022 pubblicato;
- 14) bollettino n. 10 del 18/11/2022 pubblicato;
- 15) bollettino n. 11 del 02/12/2022 pubblicato;
- 16) bollettino n. 12 del 12/12/2022 pubblicato;
- 17) schema tabella riassuntiva delle posizioni con specificazione di sedi, tipo contratto e nominativi che hanno scavalcato ingiustificatamente il ricorrente;**
- 18) attestazione servizio dal 12.10.2022 al 01.12.2022 ricorrente;
- 19) titoli di servizio con copia contratti anno precedente e dichiarazione protocollata titolo servizio, copia pergamena laurea, dichiarazione sostitutiva laurea, vari titoli ulteriori e certificati vari;
- 20) Guida rapida – operativa pubblicata dal Ministero dell'Istruzione per l'inserimento della domanda – preferenze;
- 21) dichiarazione sostitutiva esenzione contributo unificato con unito documento di identità;
- 22) estratto contributivo;
- 23) ordinanza cautelare del Tribunale di Torino del 09.12.2022 e ordinanza cautelare del Tribunale di Velletri del 07.12.2022.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA

DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere destinataria di attribuzione di incarico annuale o fino alla fine delle attività didattiche, in relazione alla classe di concorso A028 e ADMM, con riferimento a incarichi già conferiti a



personale docente con punteggio e posizioni inferiori di quelli della ricorrente, per effetto dello scorrimento non legittimo delle graduatorie provinciali supplenze (GPS) di II fascia (GPS incrociate per ADMM – Sostegno) della Provincia di Torino. Ciò implica che detto personale docente (indicato nella tabella allegato con n. 17 del ricorso e corrispondente a n. 55 docenti) appare essere controinteressato rispetto alla posizione dell'istante finalizzata in via principale e cautelare a conseguire l'incarico ad essi docenti attribuito, benché con punteggio e posizione inferiore.

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti destinatari di incarico di nomina a seguito dei bollettini di conferimento di nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 pubblicati dal Ministero dell'istruzione - U.S.R. per il Piemonte, incarico per il quale (a partire dal primo conferito con il bollettino n. 1 e così via sino al dodicesimo) l'istante chiede giudizialmente l'attribuzione.

RILEVATO

CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione non solo del cospicuo numero dei destinatari, ma anche della difficoltà nello svolgimento dell'attività di rintraccio, se si considera che sono sconosciuti e difficilmente potranno essere conseguiti i dati anagrafici completi dei controinteressati e il loro indirizzo di residenza e/o domicilio, non essendo ricavabile aliunde;

CHE, oltremodo, l'attività di identificazione e di rintraccio e di successiva notifica a ciascuno dei controinteressati, si pone come eccessivamente gravosa per lo svolgimento del procedimento, determinando un aggravio dello stesso con potenziali rischi di allungamento dovuti a possibili rinvii d'udienza per difetti di notifica e/o di individuazione dei destinatari, con conseguente rischio di stallo per il procedimento nonché sacrificio delle esigenze d'urgenza dedotte per effetto dell'istanza cautelare;

CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;



CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO INFINE CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR per il Piemonte e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e che il ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore a quello stabilito dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e delle disposizioni transitorie, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al presente atto con unito documento d'identità costituente parte integrante dello stesso.



Salvis iuribus.

Vallo della Lucania (SA) - Torino, lì 18/01/2022

Avv. Matteo Ricchiuti

Avv. Francesco Paolo Zangari

